



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ
TELEMATICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE, DELLA GIUNTA COMUNALE E DEGLI
ALTRI ORGANI COLLEGIALI DELL'ENTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 09/05/2022

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza, su decisione del Presidente del Consiglio comunale.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle riunioni della Giunta, con le precisazioni contenute nell'articolo 13, e degli altri organi collegiali dell'ente.
3. Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli organi collegiali per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.

Art. 2

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 del TUEL e dai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n.18/2020:
 - a) *pubblicità*: L'eventuale diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) *trasparenza*: si realizza mediante e la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria per partecipare alla riunione;
 - c) *tracciabilità*: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione e delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;

- la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e, ove necessario, del Consiglio comunale e degli altri organi collegiali dell'ente, se dovuta per legge;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei file dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 **Convocazione**

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica di ogni Consigliere comunale, che ne attesta la ricevuta. Con la stessa modalità ne è informato il Segretario comunale ed eventualmente il Vice Segretario comunale.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta, con espressa indicazione del ricorso alla modalità telematica. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti e di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal "Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari".
4. La partecipazione alla seduta in modalità telematica può essere estesa anche ad uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di soggetti anche estranei all'Ente, i medesimi sono informati con congruo preavviso, con le modalità ritenute più opportune, e possono partecipare anch'essi in modalità telematica, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. L'avviso di convocazione è inoltrato, se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).
7. Con l'avviso di convocazione sono indicate le modalità di accesso alla relativa documentazione e/o l'ufficio che la detiene. La documentazione può essere resa disponibile su spazi all'interno del sito istituzionale o altre piattaforme, ad accesso riservato per i Consiglieri, ai quali sono previamente rese note le modalità per accedervi.
8. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente o nella piattaforma a disposizione dei consiglieri/assessori con accesso riservata oppure mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere medesimo.

Art. 5
Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art.8.
3. Ciascun Consigliere, o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account/link di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6
Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula sia quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7
Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in modalità telematica si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio comunale e qualora possibile il Segretario comunale. In caso di impossibilità del Segretario comunale e/o del Presidente del Consiglio ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del TUEL.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
3. Lo stesso Presidente assume le decisioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in modalità telematica; in alternativa può disporre una

sospensione dei lavori fino a 10 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 15 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.

Art. 8

Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi, ove possibile, anche in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, sia mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9

Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate.
2. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
3. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati a presenziare in Consiglio in relazione a determinati argomenti.
4. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono, che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi. La videocamera invece dovrà sempre essere attiva per tutta la durata della seduta.
5. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla sopra citata lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a. riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b. rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

Art. 11 ***Votazioni a scrutinio segreto***

1. La trattazione di argomenti che prevedono votazioni a scrutinio segreto, è effettuata esclusivamente con sedute in presenza.

Art. 12 ***Verbali***

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta, ove esistente, sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti e sarà conservata agli atti dell'Ufficio Segreteria per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli eventi.

Art. 13

Sedute della Giunta, delle Commissioni Consiliari e Conferenze dei Capigruppo

1. Lo svolgimento delle sedute della Giunta, delle Commissioni Consiliare e Conferenze dei Capigruppo in modalità telematica, per analogia, seguono le regole previste per le sedute del Consiglio comunale.
2. Le sedute della Giunta sono segrete. L'onere di garanzia della segretezza della seduta grava su ciascun partecipante.
3. Le convocazioni alle sedute di Giunta possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata, purché tale modalità garantisca la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
4. Per quanto riguarda le sedute delle Commissioni consiliari e le Conferenze dei Capigruppo il Presidente della Commissione o della Conferenza può decidere se dare pubblicità alla riunione che presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste dal Consiglio Comunale
5. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

Art. 14

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta riguardano esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute degli organi collegiali ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari (qualora svolte in modalità mista) sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con deliberazioni di C.C. n. 128-129-130/1986 e modificato con deliberazione consiliare n. 7 del 24/05/2016 esecutiva ai sensi di legge.